



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 103 DEL 20-10-20

OGGETTO:

CONTROVERSIA CON LA DIPENDENTE MARIANGELA CUPELLI - PROPOSTA DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411 C.P.C.: ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di ottobre alle ore 19:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CESARONI ALVARO	SINDACO	Presente
GIONNI DOMENICO	VICE SINDACO	Presente
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	Presente
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Assegnati 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDINALI MARISA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 22/11/2002 è stata assunta presso questo Ente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 78 della Legge n. 388/2000, con decorrenza 30/12/2002, la dipendente rag. Cupelli Mariangela con inquadramento giuridico nella Categoria "B";

CHE la dipendente inizialmente è stata assegnata al servizio SCALE e servizi scolastici e sociali, con mansioni sia di sportello che istruttorie e successivamente è stata assegnata all'area amministrativa ed addetta ai servizi protocollo, istruttoria e predisposizione atti amministrativi, mensa e trasporto, gestione economato, rapporti con il pubblico e con le associazioni, etc.;

CHE nel caso di specie il Comune ha disposto l'utilizzazione della dipendente in parola per obiettive esigenze di servizio e, precisamente, per sopperire a vacanze di organico, al fine di assicurare la corretta prestazione di servizi ai cittadini, stante le problematiche incontrate per la copertura di posti vacanti in presenza dei noti vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica in ordine alla spesa del personale;

CHE la dipendente predetta ha richiesto il riconoscimento, da parte del Comune, della differenza retributiva tra quanto mensilmente percepito in relazione alla posizione economica di appartenenza e quanto spettante in relazione alle mansioni assegnategli, nonché il riconoscimento del corrispondente inquadramento professionale indicato nella categoria giuridica C1;

VISTA in tal senso la nota dell'Avv. Sandro Ottoni di Ascoli Piceno acquisita al protocollo comunale n. 4118 del 27/05/2020;

CHE è volontà di questa amministrazione addivenire a una transazione in sede sindacale con la dipendente al fine di prevenire l'instaurazione di una controversia giudiziaria rispetto al cui esito, in ragione delle considerazioni in fatto e in diritto sopra svolte, è possibile fare una prognosi sfavorevole all'ente con esposizione dello stesso a ulteriori spese e conseguente danno;

CHE, a tutela dell'interesse dell'Ente, occorre subordinare il raggiungimento dell'accordo transattivo alla rinuncia da parte della dipendente sig.ra Cupelli Mariangela alle differenze retributive per tutto il periodo di svolgimento delle mansioni di istruttore amministrativo fino al 31/12/2020;

PRECISATO, pertanto, che l'ente è disposto ad assumere il maggior onere economico derivante dall'inquadramento della dipendente nella Categoria C con la posizione economica C1, in luogo dell'attuale posizione B4, solo dal 1° gennaio del prossimo anno;

RILEVATO che la dipendente in argomento è in possesso del titolo di studio di scuola media superiore previsto per l'inquadramento giuridico alla categoria C;

VISTO l'art. 1965, comma 1, del cod. civ. secondo cui "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro";

VISTO l'art. 2113 del cod. civ. secondo cui "Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del

lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile";

RITENUTO opportuno e necessario a tutela dell'interesse dell'ente addivenire a una transazione in sede sindacale nei termini e alle condizioni sopra precisate al fine di evitare l'esposizione agli ulteriori costi derivanti dall'eventuale instaurazione del contenzioso civile rispetto ai cui esiti può farsi ragionevolmente, per le ragioni sopra esposte, una prognosi sfavorevole all'ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i Regolamenti comunali in materia;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Funzioni Locali;

PRESO atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, primo comma, e 147 bis del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000);

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco Alvaro Cesaroni, per le ragioni in premessa indicate, ad esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale in merito alla vertenza promossa dalla dipendente Cupelli Mariangela tramite l'Avvocato Sandro Ottoni di Ascoli Piceno;

DI INDIVIDUARE le seguenti linee guida per una ipotesi di accordo in sede sindacale:

- riconoscimento da parte del Comune di Comunanza, Ente datore di lavoro, del livello giuridico C1 alla dipendente Sig.ra Mariangela Cupelli con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- formale rinuncia da parte della dipendente Cupelli Mariangela a qualsiasi rivalsa per lo svolgimento di mansioni superiori fino al nuovo inquadramento;

DI DARE atto che il tentativo di conciliazione stragiudiziale in sede sindacale risponde alla necessità di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente ed aggravii in caso di vertenza giudiziaria;

DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 primo comma del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Inoltre,
stante l'urgenza di risolvere la controversia,

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità di voti favorevoli, resi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
F.to CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI MARISA

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 20-10-020

Il Responsabile del Servizio
F.to GIONNI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 20-10-020

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Prot. N.

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-07-2021 al 14-08-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li, 16-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARDINALI MARISA

Della suesata deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 30-07-21

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- [] E' stata comunicata, con lettera n. 7036 in data 30-07-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività

- è divenuta esecutiva il giorno 20-10-2020
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA